

CONDANNATO ALLE SPESE IL COMUNE DI LEVANTO (SP)

Il T.A.R. Liguria accoglie il ricorso dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti: annullata l'ordinanza *anticamper*

di Isabella Cocolo

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria ha accolto il ricorso presentato dall'Avv. Marcello Viganò per l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti annullando l'ordinanza del Sindaco di Levanto n. 3/2018 con condanna del Comune al pagamento delle spese legali.

LA VICENDA

Con ordinanza n. 3/2018 il Sindaco di Levanto Dr. Ilario Agata, tra le varie, istituiva il "divieto di sosta permanente (0-24) su tutto il territorio comunale in area pubblica di roulotte caravan, autocaravan e veicoli simili comunque denominati e utilizzati in abitazione ancorché temporanea ed in ogni caso nell'esercizio manifesto di attività di campeggio, nonché di tende o di qualsiasi altra attrezzatura o materiale idoneo a consentire l'alloggiamento o il giaciglio di persone, se non su aree previamente utilizzate a tale scopo".

Con un'impropria equiparazione tra sosta e campeggio il Comune di Levanto adottava una limitazione che, seppur condivisibile nell'aver vietato il campeggio, si risolveva in un'illegittima limitazione alla circolazione stradale, lesiva per gli utenti in autocaravan nella parte in cui vietava la sosta. A fondamento del divieto venivano richiamati presunti pericoli igienico-sanitari che avrebbero giustificato una limitazione contingibile e urgente alla mera sosta delle autocaravan.

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti apprendeva della limitazione giusto in tempo per proporre ricorso al T.A.R. Liguria fondato su cinque motivi:

1. violazione dell'art. 54 d.lgs. 267/00;
2. violazione del codice della strada;
3. violazione dell'art. 185 c.d.s.;
4. difetto di istruttoria;
5. eccesso di potere.

Il Comune di Levanto non si costituiva in giudizio.

Nell'ambito del processo l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti depositava documenti e una memoria difensiva.

LA SENTENZA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, con sentenza n. 111 del 13 febbraio 2021 ha anzitutto **confermato la legittimazione dell'Associazione**

Nazionale Coordinamento Camperisti quale ente che "ha acquisito nel tempo una rilevante rappresentatività al punto da comportare la costituzione di una persistente struttura organizzativa, che si occupa tra l'altro dell'edizione di una rivista specializzata nel settore e di mantenere i contatti con le amministrazioni centrali e locali per la miglior tutela dei propri associati".

Il giudice amministrativo ha **ritenuto fondati tutti e cinque i motivi di ricorso proposti** dall'Avv. Marcello Viganò.

LE SPESE

In forza della sentenza n. 111/2021 del T.A.R. Liguria, il Comune di Levanto è obbligato a rimuovere i segnali di divieto alle autocaravan su tutto il territorio e a pagare circa 2.500,00 euro di spese legali che si sommano agli eventuali costi per la fornitura, installazione e rimozione dei segnali.

Adesso l'attuale Sindaco dovrà spiegare per quale motivo tali spese dovrebbero essere poste a carico dei cittadini di Levanto anziché essere sostenute dal Dr. Ilario Agata, precedente Sindaco o da coloro che lo hanno coadiuvato a redigere un'ordinanza totalmente illegittima.

CONCLUSIONE

La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria costituisce un'ulteriore VITTORIA – dopo TAR Toscana 576/2015, TRGA Bolzano 69/2019 e TRGA Trento 179/2020 – per porre freno ai gestori della strada che intendano limitare la sosta delle autocaravan per fantomatici motivi sanitari.

Un successo – a vantaggio di tutti i camperisti – che non sarebbe stato possibile senza il piccolo contributo di 20 euro versato dagli associati. Infatti, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, unica nel settore, interviene fattivamente dal 1985 nella difesa dei diritti dei camperisti SENZA ricevere alcun finanziamento pubblico e SENZA ospitare pubblicità a pagamento ma esclusivamente con il contributo dei propri associati.

La maggioranza dei camperisti dovrebbe comprendere che solo grazie all'aggregazione si possono ottenere risultati concreti che consentono di circolare liberamente sul territorio.

N. 00420/2018 REG.RIC.

Pubblicato il 13/02/2021

N. 00111/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00420/2018 REG.RIC.**R E P U B B L I C A I T A L I A N A****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria****(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 420 del 2018, proposto dalla Associazione nazionale coordinamento camperisti con sede a Firenze in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Viganò, con domicilio eletto presso di lui marcello.vigano@firenze.pecavvocati.it;

contro

Comune di Levanto in persona del sindaco in carica, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell'ordinanza 3/2018 del sindaco del comune di Levanto

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

valutate le difese svolte dalle parti secondo la modalità della normativa anti-Covid come specificato nel verbale;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2021 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

N. 00420/2018 REG.RIC.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

L'associazione nazionale coordinamento camperisti si ritiene lesa dall'atto impugnato per il cui annullamento ha notificato il ricorso in trattazione, che è affidato a censure in fatto e diritto.

Il comune di Levanto risulta aver ricevuto la notificazione il 24.5.2018, ma non si è costituito in giudizio.

Parte ricorrente ha depositato documenti, e in data 31.12.2020 ha allegato una memoria difensiva.

1 L'impugnazione è proposta per l'annullamento dell'ordinanza sindacale con cui il sindaco del comune di Levanto ha vietato la sosta permanente degli autocaravan su tutto il territorio comunale, ove destinati ad attività di campeggio e non ad un temporaneo stazionamento.

Su tali presupposti vanno favorevolmente scrutinate le osservazioni svolte in ricorso circa la legittimazione della ricorrente associazione in relazione all'oggetto del contendere. Risulta infatti che l'ente ricorrente venne costituito anni addietro, che esso ha acquisito nel tempo una rilevante rappresentatività (doc. 003) al punto da comportare la costituzione di una persistente struttura organizzativa, che si occupa tra l'altro dell'edizione di una rivista specializzata nel settore e di mantenere i contatti con le amministrazioni centrali e locali per la miglior tutela dei propri associati.

Consegue da ciò che la domanda è ammissibile e va esaminata nel merito, seguendo con ciò le pronunce dei giudici amministrativi (doc. ricorrente 14 e 15) che hanno già conosciuto liti analoghe.

2 Con il primo motivo l'interessata denuncia l'errata applicazione dell'art. 54 del d.lvo 267/2000 fatta dall'amministrazione comunale trattandosi di una norma che mira a tutelare la cittadinanza dai pericoli alla sicurezza urbana e all'incolumità pubblica; invece essa è raccordata nella motivazione alla situazione di pericolo

N. 00420/2018 REG.RIC.

sanitario che deriverebbe dalla sosta indiscriminata degli autocaravan al di fuori spazi per loro previsti, dove sono stati allestiti appositi strumenti di ricezione dei rifiuti.

Il collegio deve rilevare non trattarsi di una questione formale, posto che è piuttosto l'art 50 del testo unico denunciato ad attribuire al sindaco i poteri eccezionali in materia sanitaria, sì che il motivo merita condivisione.

E' corretta l'ulteriore doglianza, sempre contenuta nel primo motivo, con cui la ricorrente denuncia l'illegittimità dell'ordinanza contingibile impugnata, nella parte in cui essa non prevede un termine finale per la sua efficacia.

La disposizione denunciata dispone infatti il conferimento al sindaco di potestà estranee a quanto ammesso dalla linee generali dell'ordinamento, ma la giurisprudenza da tempo considera implicito che il loro esercizio debba avere una previsione temporale, in quanto per la regolamentazione delle situazioni con prospettiva di lungo periodo sovengono le regole ordinarie.

Tornando al caso in esame non è stato spiegato in motivazione quale sia stata la ragione di somma urgenza connessa all'igiene pubblica che non avrebbe potuto essere affrontata con un atto dirigenziale.

In conclusione il primo articolato motivo è fondato e va accolto.

3 Con il secondo motivo l'associazione denuncia l'erronea applicazione del codice della strada fatta dall'ordinanza impugnata, in quanto nessuna norma di tale testo legislativo prevede l'attribuzione della funzione di tutela sanitaria.

Il tribunale amministrativo condivide il rilievo, che va pertanto accolto.

4 Con la successiva censura viene denunciata la violazione dell'art. 185 del codice della strada, in quanto l'ordinanza gravata ha frapposto indebiti ostacoli alla sosta degli autocaravan nel territorio comunale.

Il collegio deve convenire con il motivo, rilevando che secondo la norma denunciata va istituita l'equiparazione tra gli autocaravan e le vetture quanto alla libertà di circolazione consentita; da ciò consegue che va distinta la fase di sosta dei mezzi di che si tratta dall'attività propriamente camperistica, che presuppone una

N. 00420/2018 REG.RIC.

più lunga fermata del mezzo nelle località più attraenti dal punto di turistico.

L'ordinanza denota taluni tratti di consapevolezza nell'autorità comunale relativamente alla differenza istituita da una legge ordinaria tra la sosta e il campeggio, una norma poi incorporata nel codice della strada, ma la latitudine dei divieti imposti con il dispositivo del provvedimento non consente di escludere che, nel territorio comunale, non verrà sanzionata la sosta degli autocaravan in zone diverse da quelle appositamente attrezzate.

Anche questo motivo appare pertanto fondato, posto che la determinazione gravata collide con la norma censurata.

5 Con l'ultimo motivo viene dedotto l'eccesso di potere per sviamento che sarebbe rinvenibile nell'ordinanza impugnata, posto che il sindaco di Levanto avrebbe utilizzato lo strumento dell'ordinanza per imporre agli autocaravan di sostare unicamente nella zona attrezzata approntata nella località Moltedi del comune.

La tesi esposta richiama atti amministrativi dell'amministrazione centrale interessata (ministero delle infrastrutture e dei trasporti) che avevano sottolineato il motivato dissenso ministeriale in ordine agli atti comunali che tendevano appunto a relegare gli autocaravan nelle zone attrezzate previste, precludendo loro la sosta negli altri spazi del territorio comunale.

Muovendo dalla ricordata distinzione tra sosta e campeggio di un autocaravan si deve convenire anche con il motivo in rassegna, apparendo che il sindaco ha utilizzato lo strumento giuridico contestato per ovviare alle probabili violazioni che taluni camperisti avranno commesso al divieto di scarico nel terreno delle acque e bianche e nere prodotte dagli automezzi.

Trattandosi ovviamente di una violazione sanzionata dalla legge la p.a. avrebbe dovuto perseguire fattivamente tali illeciti, ovvero rendere più numerosi i luoghi in cui è possibile sversare correttamente i liquidi prodotti dalla parte abitativa dei mezzi.

6 Il ricorso è pertanto fondato e va accolto, mentre le spese vanno regolate secondo

N. 00420/2018 REG.RIC.

la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo tenendo conto della natura della lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda),
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato, condannando il comune di Levanto al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla ricorrente, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre ad accessori di legge e al contributo unificato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Peruggia, Presidente FF, Estensore

Richard Goso, Consigliere

Alessandro Enrico Basilico, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Paolo Peruggia

IL SEGRETARIO

N.B.

Hanno accolto il ricorso presentato dall'Avv. Marcello Viganò per l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, annullando le ordinanze *anticamper* i TAR: **Toscana 576/2015, Bolzano 69/2019, Trento 179/2020, Liguria 111/2021**

